

INFORMAZIONI PER LE PARTI SULLA MEDIAZIONE

La Mediazione

La mediazione ha dimostrato, in Italia e all'estero, la sua potenzialità come strumento per la composizione negoziale delle dispute in maniera efficace e veloce.

Il procedimento di **mediazione** è disciplinato dal d. Lgs. 28/10, dal D.M 180/10 e dal Regolamento **dell'Organismo di Mediazione dell'Associazione Equilibrio srl.**, iscritto all'elenco ministeriale degli organismi abilitati a gestire le mediazioni in materia civile e commerciale al numero 971.

Il legislatore ha scelto alcune materie in cui l'esperimento del tentativo di conciliazione è obbligatorio come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, identificando quelle in cui il raggiungimento di un accordo potrebbe essere più vantaggioso dal punto di vista sostanziale per le parti rispetto al processo giudiziale.

Le materie sono quelle indicate al paragrafo successivo.

La mediazione può essere:

1- obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda giudiziale:

Ciò accade nelle seguenti materie:

- diritti reali
- divisione e successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione e comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria;
- diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- condominio
- inadempimenti derivati dalla pandemia Covid-19

2- demandata dal giudice: (c.d. mediazione delegata): quando le parti, essendo già in causa ricevono l'ordine del giudice di rivolgersi ad un Organismo di mediazione per tentare di trovare un accordo in sede stragiudiziale; anche in questo caso il tentativo di mediazione è obbligatorio, altrimenti la causa non può proseguire (anche in questo caso la decisione del giudice fa diventare l'esperimento del tentativo di mediazione condizione di procedibilità);

3- volontaria: proposta su iniziativa di una sola parte o di entrambe, al di fuori dei presupposti precedenti. La mediazione può essere proposta in qualsiasi materia di diritto disponibile (inadempimenti contrattuali, appalti, recupero crediti, conflitti in materia societaria, responsabilità professionale, contratti d'opera, tra tanti altri) sia in conflitti nazionali che internazionali.

L'Associazione Equilibrio fornisce il servizio di mediazione anche in diverse lingue e in modalità presenziale od online.

4- clausola di mediazione prevista nel contratto o statuto: quando il ricorso alla mediazione sia stata espressamente prevista **in un'apposita clausola** e sia sorto un conflitto in merito all'interpretazione o esecuzione dei termini del contratto o statuto stesso.

Come depositare una domanda di mediazione?

nel sito troverete la domanda di mediazione da compilare e inviare via pec. Per informazioni potete anche contattarci via mail: ass.equilibrio.bologna@gmail.com, oppure telefonicamente: Tel. 051-514684 Cellulare: 3313157985

Chi contatta l'altra parte che dovrà essere invitata alla mediazione?

La nostra segreteria si occuperà di trasmettere l'invito a partecipare alla mediazione e la comunicherà via pec o raccomandata A/R.

Cosa significa che la mediazione è obbligatoria? Devo per forza concludere un accordo con l'altra parte?

La normativa prevede che nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, le parti debbano partecipare ad un primo incontro gratuito (bisogna soltanto corrispondere il pagamento delle spese amministrative (euro 48,80 IVA inclusa per le controversie fino a 250.000 euro, oppure euro 97,60 IVA inclusa per le controversie di valore superiore).

Nel caso di mancata partecipazione al primo incontro, il giudice potrà applicare le sanzioni processuali ed economiche previste dalla normativa, precedentemente indicate.

- Cosa accade se sono stata invitata a partecipare ad una mediazione e non partecipo?

La normativa prevede specifiche sanzioni pecuniarie e processuali nel caso di mancata partecipazione al primo incontro; bisogna distinguere quelle che si applicano alle mediazioni volontarie e quelle che invece si applicano alle mediazioni obbligatorie come condizione di procedibilità.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione (art. 8 D. Lgs. 28/10) le sanzioni previste dal D. Lgs 28/10 sono:

PARTE ISTANTE	PARTE CHIAMATA
improcedibilità della domanda giudiziale successiva	---
sanzione pari al contributo unificato (art. 8 comma 4 bis)	sanzione pari al contributo unificato (art. 8 comma 4 bis)
possibile applicazione art 96, comma 3	possibile applicazione art 96, co 3
il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, comma 2 (art. 8 comma 4 bis)	il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, comma 2

MEDIAZIONE VOLONTARIA

- le parti hanno diritto ai vantaggi fiscali come nelle mediazioni obbligatorie;
- non costituisce condizione di procedibilità;
- le parti possono partecipare senza essere assistite da un avvocato;
- se le parti sono assistite da un avvocato durante tutti gli incontri e gli avvocati firmano l'accordo finale attestando che lo stesso non contiene clausole contrarie all'ordine pubblico e norme imperative, l'accordo ha immediata efficacia di titolo esecutivo, altrimenti l'acquisirà a seguito dell'omologazione giudiziale (necessaria soltanto nel caso di inadempimento dell'accordo raggiunto);
- dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla **prescrizione** gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la **decadenza** per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 28/10, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo.

Per iniziare la mediazione o partecipare se sono stata invitata dalla persona con cui è sorto il conflitto, devo essere assistito da un avvocato?

All'incontro di mediazione le parti devono partecipare personalmente, assistite dai loro avvocati (eccetto quando si tratti di mediazione volontaria o prevista in una clausola contrattuale se riguarda una materia non prevista nell'elenco di cui al punto 1: mediazione obbligatoria).

Quanto costa la mediazione e chi deve corrispondere le spese e indennità previste dalla normativa?

Il primo incontro di mediazione (art. 8 D. Lgs 28/10) ha natura informativa e ha lo scopo di permettere alle parti di decidere se intraprendere la mediazione vera e propria. Soltanto se le parti decidono quindi di proseguire la mediazione oltre il primo incontro, saranno tenute a corrispondere l'indennità prevista nel tariffario (vedere modulistica) a seconda del valore oggetto della controversia.

Ciascuna dovrà corrispondere le indennità di mediazione, il cui importo è determinato da tariffe ministeriali e varia in relazione al valore oggetto della controversia. Rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati, a prescindere della durata e del numero di incontri che richiederà la mediazione.

Quindi, se dopo il primo incontro le parti decidessero di non entrare in mediazione, non dovranno pagare altro. Il mediatore redigerà un verbale negativo con il quale la parte che ha promosso la mediazione potrà iniziare la causa.

Degli importi versati (ai quali deve aggiungersi l'IVA) la Segreteria rilascia regolare fattura.

**I costi delle mediazioni volontarie sono state ridotti e sono pari a quelli delle mediazioni obbligatorie.
Per informazioni: www.aequilibriosrl.it**



Chi è il mediatore?

I mediatori dell'Associazione Equilibrio sono professionisti dovutamente iscritti all'elenco ministeriale e adeguatamente formati in tecniche di negoziazione, gestione dei conflitti e comunicazione e vantano una consolidata esperienza pratica nel campo della mediazione civile e commerciale.

Cosa fa il mediatore?

Il mediatore aiuta le parti a raggiungere un accordo su misura, personalizzato alle esigenze delle parti. Un accordo che sarà frutto delle negoziazioni che guiderà in maniera imparziale e competente, applicando un metodo consolidato da oltre 25 anni in Italia e all'estero.

Il mediatore può fare una proposta se non arriviamo ad un accordo?

Se le parti chiedono al mediatore di formulare una proposta, la mediatrice o il mediatore nominato potrà formulare una proposta conciliativa, non vincolante per le parti, che sarà verbalizzata e nel caso di mancata accettazione di una o più parti, potrà essere prodotta in sede giudiziale. Nel successivo giudizio, il giudice potrà valutarla e applicare le disposizioni previste nell'art. 13 del D. Lgs. 28/10.

Quali sono i vantaggi fiscali della mediazione?

L'accordo è esente dal pagamento di bolli, tasse o imposte. Ed è esente dal pagamento dell'imposta di registro fino a 50.000 euro (si paga solo per l'eccedenza).

Il D. Lgs 28/10 prevede altri vantaggi fiscali in materia di contributo unificato che purtroppo non sono stati mai recepiti nei decreti attuativi.

Oltre ai vantaggi fiscali, quali sono gli altri benefici della mediazione?

Gli altri benefici della mediazione riguardano la velocità (la legge prevede la durata di 3 mesi); i costi fissi e predeterminati; le decisioni sono assunte dalle parti insieme ai loro avvocati e mai imposte dal mediatore, che interviene come facilitatore delle trattative; la riservatezza di tutto ciò che sarà discusso durante gli incontri e dei documenti scambiati; la possibilità di delineare accordi su misura e non sottostare alle incertezze delle decisioni giudiziali; l'opportunità per le parti di parlare ed essere ascoltate, di esprimere i loro punti di vista ed esigenze, di partecipare ad un dialogo che sarà condotto dal mediatore, in un clima di rispetto e cordialità.

Quale efficacia ha l'accordo raggiunto?

Nel caso di raggiungimento di un accordo in sede di mediazione, lo stesso ha **efficacia esecutiva immediata** (nel caso di attestazione della conformità dell'accordo a norme imperative e di ordine pubblico da parte dei propri avvocati). Una volta raggiunto l'accordo, è come avere in mano una sentenza passata in giudicato. Nel caso non sia ottemperata, si può mettere immediatamente in esecuzione.¹

¹ L'accordo è immediatamente esecutivo se al primo e successivi incontri le parti sono state assistite dai rispettivi avvocati che attestano nel testo dell'accordo che lo stesso è conforme a norme imperative e di ordine pubblico.



Come si svolge la mediazione?

La mediazione si svolge con incontri in sessioni plenarie e separate, durante i quali il mediatore farà domande per comprendere il punto di vista di ognuna delle parti e per aiutarle a generare opzioni creative che possano portarle ad una soluzione.

La mediazione si può fare anche online?

Sì, l'Associazione Equilibrio & Risoluzione Conflitti srl è attrezzata per svolgere in maniera efficace le mediazioni on-line, avendo maturato una grande esperienza in questo ambito.

La mediazione online permette di risparmiare ancora più tempo e ha la stessa efficacia della mediazione presenziale. Non è necessario fare altro che aprire il link che sarà inviato dalla segreteria per poter accedere in sicurezza ad un incontro riservato soltanto ai partecipanti, agli avvocati e al mediatore.

Come iniziare una mediazione?

Per iniziare la mediazione, bisogna compilare la domanda che trovate nel sito e inviarla via pec: risoluzioneconflittisrl@legalmail.it, insieme a:

- 1- copia documento d'identità in corso di validità (obbligatorio)
- 2- copia del versamento delle spese amministrative (48,80 euro IVA inclusa per le controversie di valore inferiore a 250.000, oppure 97,60 Iva inclusa per le controversie di valore superiore a 250.000 euro) (obbligatorio) eseguito con bonifico ad Associazione Equilibrio & Risoluzione Conflitti s.r.l. presso Banca Desio fil. Casalecchio di Reno IBAN IT 06 F 03440 36670 000000127100.
- 3- copia dei documenti ritenuti rilevanti.

Come prosegue dopo?

A seguito della presentazione della Domanda, la Segreteria dell'Organismo fissa il giorno dell'incontro di mediazione e nomina il mediatore. Il primo incontro dovrà essere fissato entro i 30 giorni dal deposito della domanda. In seguito, la Segreteria invia la comunicazione all'altra parte, contenente la convocazione e la copia della domanda depositata (e i documenti che la parte istante avrà autorizzato a trasmettere alla parte invitata alla mediazione).

PERCHE' RIVOLGERSI A NOI:

- Perché l'Associazione Equilibrio vanta un'esperienza di ultra-venticinquennale in materia di mediazione e gestione dei conflitti.
- Perché i nostri mediatori sono stati formati dall'Associazione Equilibrio e ulteriormente selezionati in base al loro cv, alla loro esperienza e alla loro competenza nella gestione negoziale delle controversie.
- Perché per ogni controversia scegliamo il mediatore in base alla materia, alla competenza professionale e alle esigenze specifiche della controversia e non a semplice rotazione come previsto da molti organismi.
- Perché crediamo che ogni mediazione debba ricevere una risposta adeguata alle concrete esigenze delle parti, per questo nella nostra sede è presente un Case Manager professionale e con esperienza pluriennale, che offre un'assistenza personalizzata agli avvocati e alle parti durante tutta la procedura per preservare il più alto livello qualitativo.



- Perché i nostri mediatori partecipano regolarmente agli incontri di formazione e supervisione continua interna per mantenere gli standard più elevati di qualità e professionalità.
- Perché la co-mediazione interdisciplinare è garantita per tutti quei casi in cui l'oggetto della controversia presenti profili di maggior complessità.
- Perché l'Associazione Equilibrio è stata chiamata da altri Organismi a svolgere servizi di supervisione per migliorare i loro standard qualitativi. ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO SRL GARANZIA DI QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ Tel. 051-51468

Chi siamo:

L'Associazione Equilibrio è nata nel 1996 a Bologna, ed è stato il primo ente italiano nato con l'obiettivo specifico della gestione di servizi di mediazione nei diversi ambiti di applicazione, la formazione di mediatori, la ricerca e la promozione della cultura dei metodi stragiudiziali di composizione dei conflitti. L'Associazione Equilibrio è un Organismo di mediazione accreditato al Ministero di Giustizia al numero 971 ed un ente di formazione iscritto al numero 08 del Registro ministeriale. Il modello applicativo che l'Associazione Equilibrio utilizza in mediazione, è il prodotto della ricerca continua svolta durante gli ultimi 25 anni in Italia e all'estero.